

Linee guida in materia di Rappresentanza degli operatori volontari di Servizio civile universale

Il presente documento definisce le funzioni, il ruolo e i compiti, nonché le modalità di elezione della Rappresentanza degli operatori volontari del Servizio civile universale (*di seguito denominata Rappresentanza*), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e si rivolge agli operatori volontari del Servizio civile universale (*di seguito operatori volontari*), agli Enti del Servizio civile universale, alle Regioni e Province autonome e a tutti i soggetti del sistema Servizio civile.

I. Ruolo e compiti della Rappresentanza degli operatori volontari di Servizio civile universale

Gli operatori volontari, attraverso la loro Rappresentanza, sono coinvolti nella crescita del Servizio civile partecipando, in modo attivo e responsabile, alla vita istituzionale del Paese e alla realizzazione delle finalità del Servizio civile universale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri supporta, per il tramite del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (*di seguito Dipartimento*), le attività della Rappresentanza. La Rappresentanza è articolata a livello nazionale e regionale e ha l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le Regioni e le Province autonome e con gli Enti del Servizio civile universale.

La Rappresentanza è così articolata: rappresentanti nazionali, rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero (*di seguito denominati rappresentanti regionali*), delegati delle Regioni, delle Province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero (*di seguito denominati delegati regionali*).

1. I rappresentanti nazionali sono quattro operatori volontari eletti dai delegati regionali. L'elezione dei rappresentanti nazionali è effettuata assicurando la rappresentanza delle quattro macroaree territoriali (Nord, Centro, Sud, Estero) e avviene ad anni alterni per due delle quattro macroaree. I rappresentanti nazionali restano in carica due anni.

Sono nominati dall'Autorità politica competente, membri di diritto della Consulta nazionale per il Servizio civile universale (*di seguito denominata Consulta*) e partecipano alle riunioni della Consulta, ove presentano le istanze degli operatori volontari emerse nel raccordo con i rappresentanti regionali e i delegati regionali. Per ciascun rappresentante nazionale è individuato quale supplente, il primo dei non eletti nella medesima macroarea, che può partecipare anche in qualità di uditore ai lavori della Consulta.

I rappresentanti nazionali riferiscono del proprio operato ai rappresentanti regionali e ai delegati regionali e ne coordinano le attività. Possono essere convocati dal Capo del Dipartimento o dal Direttore dell'Ufficio per il Servizio civile universale per esaminare eventuali particolari problematiche.

2. I rappresentanti regionali sono ventidue operatori volontari in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Regioni, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli

operatori volontari in servizio all'estero; sono eletti tra e dai delegati della Regione, della Provincia autonoma e della macroarea estero. Restano in carica un anno.

I rappresentanti regionali possono essere convocati, insieme ai rappresentanti nazionali, dal Capo del Dipartimento o dal Direttore dell'Ufficio per il Servizio civile universale per esaminare particolari problematiche che incidono sui loro territori. Organizzano, anche su richiesta dei delegati regionali, assemblee locali con gli operatori volontari. Riferiscono del loro operato ai delegati della medesima Regione, Provincia autonoma o macroarea estero e all'Assemblea nazionale. Riferiscono del loro operato anche ai rappresentanti nazionali, attraverso l'invio di due relazioni all'anno.

3. I delegati regionali sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna Regione, Provincia autonoma e all'estero. Restano in carica un anno.

I delegati regionali operano sul territorio al fine di una più capillare diffusione delle informazioni tra gli operatori volontari. Hanno il compito di svolgere attività di raccordo tra gli operatori volontari e i rappresentanti regionali. In sede di Assemblea nazionale, condividono il loro operato con i delegati della medesima Regione, Provincia autonoma o macroarea estero e riferiscono ai rappresentanti regionali e nazionali. Possono richiedere ai rappresentanti regionali di indire assemblee locali con gli operatori volontari nel proprio territorio. Eleggono, nell'Assemblea nazionale, i rappresentanti regionali e nazionali.

La partecipazione alle attività della Rappresentanza non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione della partecipazione alle assemblee per la quale è previsto un rimborso spese. Nei giorni di convocazione, gli operatori volontari che partecipano alle Assemblee per la Rappresentanza sono considerati a tutti gli effetti in servizio.

Al termine del percorso, il Dipartimento rilascia ai rappresentanti un'attestazione nella quale è evidenziato il ruolo ricoperto e il periodo in cui è stato svolto. L'attestazione ha lo scopo di valorizzare l'esperienza nel percorso di crescita personale e professionale, in linea con quanto si prefigge il Servizio civile universale nell'ambito del quale questa esperienza nasce e si dispiega.

II. Inosservanza dei compiti della Rappresentanza degli operatori volontari del Servizio civile universale

I quattro rappresentanti nazionali che rilevano l'evidente inattività di un delegato regionale o di un rappresentante regionale possono chiedere lo scorrimento delle relative graduatorie, tramite nota scritta al Dipartimento. Subentra nella carica il primo dei non eletti.

Il rappresentante nazionale che, a motivo di tre assenze ingiustificate, decade quale componente della Consulta, decade anche dalla carica di rappresentante nazionale ed è sostituito con il primo dei non eletti della medesima macroarea.

III. Modalità e procedure per l'elezione della Rappresentanza degli operatori volontari del Servizio civile universale

Il *Documento di programmazione finanziaria*, di cui all'articolo 24 comma 2 del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in relazione alle risorse disponibili, stabilisce la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della Rappresentanza e per lo svolgimento delle relative Assemblee, così come previsto all'articolo 24 comma 3, lettera *e bis* del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Tutti gli operatori volontari in servizio alla data di indizione (nel periodo previsto dal calendario elettorale) hanno diritto di voto e quello di competere per essere eletti ed assumere la carica di delegato regionale.

Se nel periodo di tempo che intercorre fra la data di indizione delle elezioni (nel periodo previsto dal calendario elettorale) e lo svolgimento effettivo delle stesse l'operatore volontario termina il servizio, mantiene comunque il diritto al voto e ad essere eletto; se nello stesso periodo l'operatore volontario interrompe il servizio volontariamente o viene escluso dallo stesso per il venir meno dei requisiti previsti dall'art 14 del D. Lgs 40/2017 o dal Bando di selezione degli operatori volontari, perde il diritto al voto e il diritto ad essere eletto.

Le procedure per le elezioni dei delegati regionali, dei rappresentanti regionali e dei rappresentanti nazionali si articolano in due fasi. Nella prima fase vengono eletti i delegati regionali, nella seconda fase i delegati regionali, riuniti in assemblea, eleggono i rappresentanti regionali e due dei quattro rappresentanti nazionali.

Prima fase: candidatura ed elezione dei delegati regionali

Presso il Dipartimento è istituita una Commissione elettorale interna che organizza e sovrintende alla procedura elettorale. La Commissione verifica, prima delle votazioni, l'effettivo diritto al voto, nonché la possibilità di candidarsi degli operatori volontari.

Ogni operatore volontario in servizio alla data di indizione (nel periodo previsto dal calendario elettorale) delle elezioni può presentare la propria candidatura a delegato regionale. I delegati regionali sono eletti dagli operatori volontari in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna Regione, Provincia autonoma e all'estero.

Le elezioni avvengono in modalità *on-line*. Attesa la possibilità nell'ambito del programma Garanzia Giovani di ripresentare domanda, l'incarico di delegato regionale può essere ricoperto una sola volta.

Il Dipartimento pubblica sul sito istituzionale i tempi e le modalità di svolgimento delle elezioni, individua l'elettorato attivo e passivo, determina il numero dei delegati regionali da eleggere, garantisce il corretto svolgimento della procedura elettorale.

Procedura per candidarsi a delegato regionale

Ciascun operatore volontario può candidarsi per essere eletto esclusivamente nella Regione in cui presta servizio. L'operatore volontario avanza la propria candidatura attraverso la piattaforma EVOL raggiungibile da <https://evol.serviziocivile.it>, oppure dal sito istituzionale <https://politichegiovani.gov.it/> nel periodo di tempo stabilito dal Dipartimento stesso. Per candidarsi è necessario che l'operatore volontario, alla data di indizione (nel periodo previsto dal calendario elettorale) delle elezioni, sia effettivamente avviato al servizio e che disponga di un proprio indirizzo di posta elettronica valido per poter mantenere i contatti e per ricevere le comunicazioni della Commissione elettorale e dei potenziali elettori. È altresì necessario che il candidato pubblichi il proprio programma elettorale nella sezione della piattaforma dedicata. Sarà possibile modificare il programma fino alla chiusura del periodo di candidatura. Le candidature possono essere presentate soltanto se complete di:

- programma;
- accettazione della dichiarazione di impegno;

- dichiarazione di assenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali forniti dai candidati stessi.

Tutta la documentazione, sopra menzionata, è oggetto di valutazione e verifica da parte della Commissione elettorale. La candidatura è valida solo dopo la valutazione con esito positivo da parte della Commissione del programma elettorale presentato dal candidato.

Concluso il periodo della presentazione delle candidature, la Commissione elettorale effettua un controllo per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la candidatura e compila, per ciascuna Regione, l'elenco dei candidati. L'elenco dei candidati a ricoprire la carica di delegato regionale viene pubblicato nell'apposita sezione del sito del Dipartimento.

È possibile annullare la candidatura sulla piattaforma EVOL raggiungibile da <https://evol.serviziocivile.it> oppure dal sito istituzionale <https://politichegiovani.gov.it/> durante il periodo della candidatura stessa o, successivamente, inviando una mail a commissioneelettorale@serviziocivile.it.

È possibile ritirare la propria candidatura fino all'apertura della fase di votazione.

Campagna elettorale dei candidati a ricoprire la carica di delegato regionale

Durante la campagna elettorale i candidati a ricoprire la carica di delegato regionale promuovono il loro programma elettorale, che sarà anche consultabile nell'apposita sezione del sito del Dipartimento. Il Dipartimento rivolge agli Enti di Servizio civile, alle Regioni e Province autonome l'invito a fornire il supporto possibile per favorire momenti di incontro tra i candidati e gli elettori.

Votazione per la elezione dei delegati regionali

La votazione è effettuata in modalità *on-line* attraverso la piattaforma EVOL raggiungibile da <https://evol.serviziocivile.it>, oppure dal sito istituzionale <https://politichegiovani.gov.it> nel lasso temporale indicato dal Dipartimento. Ogni operatore volontario avente diritto esprime una sola preferenza scegliendo tra i candidati compresi nella lista della Regione o della Provincia autonoma o della macroarea estero, corrispondente a quella in cui presta servizio. Solo in caso di mancanza di candidati nella Regione o nella Provincia autonoma di appartenenza, ovvero tra i volontari che prestano servizio all'estero, il volontario può esprimere la sua preferenza in una sola altra Regione o Provincia autonoma a sua scelta.

Qualora non si abbiano candidature a delegato regionale rimangono in carica, ai fini della continuità, senza diritto di voto, i delegati eletti nell'anno precedente.

Nell'ambito di ogni Regione, Provincia autonoma e macroarea estero possono essere eletti almeno due delegati; resta fermo che nelle Regioni in cui sussiste un'elevata consistenza numerica di operatori volontari in servizio può essere eletto un numero maggiore di delegati. Il numero dei delegati è individuato dal Dipartimento sulla base della numerosità degli operatori volontari avviati in quella Regione, Provincia autonoma e macroarea Estero.

Spoglio e comunicazione dei risultati

Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale del Dipartimento, verificatane la regolarità, pubblica sul sito i risultati elettorali. Per ciascuna Regione, Provincia autonoma e per la macroarea

estero sono riportati i nominativi dei candidati in ordine decrescente dei voti ottenuti; gli eletti sono assegnati in proporzione ai posti determinati per ciascuna Regione. A parità di punteggio precede il candidato più giovane e, a seguire, quello con minore anzianità di servizio.

Di conseguenza, la Commissione invita gli eletti ad accettare la carica e comunica i risultati della votazione ai rispettivi Enti di appartenenza.

Seconda fase: candidatura ed elezione dei rappresentanti regionali e nazionali

Procedura per candidarsi a rappresentante regionale e nazionale

I delegati regionali eletti possono presentare la propria candidatura a rappresentante regionale tramite la piattaforma EVOL raggiungibile da <https://evol.serviziocivile.it>, oppure dal sito istituzionale <https://politichegiovani.gov.it/> e possono modificare il programma elettorale fino alla chiusura del periodo di candidatura. In caso di modifica, la Commissione elettorale provvederà con la valutazione del programma modificato per la sua pubblicazione.

I delegati regionali eletti, appartenenti alle macroaree regionali interessate dalle elezioni a rappresentante nazionale, possono presentare la propria candidatura a rappresentante nazionale, tramite la piattaforma preposta e possono modificare il programma elettorale fino alla chiusura del periodo di candidatura.

Sono ritenute valide soltanto le candidature presentate entro il termine stabilito e complete del programma elettorale.

È possibile annullare la candidatura sulla piattaforma EVOL raggiungibile da <https://evol.serviziocivile.it>, oppure dal sito istituzionale <https://politichegiovani.gov.it/> durante il periodo della candidatura stessa o, successivamente, inviando una mail a commissioneelettorale@serviziocivile.it.

È possibile ritirare la propria candidatura fino all'apertura della fase di votazione.

I delegati regionali sono convocati dal Dipartimento all'Assemblea nazionale dei delegati regionali (*di seguito denominata Assemblea nazionale*), al fine di procedere all'elezione dei rappresentanti regionali e di due rappresentanti nazionali.

Partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, i delegati regionali eletti l'anno precedente, i rappresentanti nazionali in carica e i rappresentanti regionali in carica.

L'Assemblea nazionale nomina il Presidente dell'Assemblea, individuandolo fra i quattro Rappresentanti nazionali e l'Ufficio di Presidenza, che è competente di tutta la gestione e la verbalizzazione dell'Assemblea stessa.

L'Ufficio di Presidenza invita i delegati a riunirsi per eleggere, all'interno di ciascuna Regione, Provincia autonoma e all'interno della macroarea estero, il proprio rappresentante. Al termine delle votazioni è stilata una graduatoria, nella quale saranno evidenziati tutti i candidati in ordine decrescente del numero di preferenze ricevute. A parità di punteggio precede il candidato più giovane e, a seguire, quello con minore anzianità di servizio. Qualora non si abbiano candidature a

rappresentante regionale rimane in carica il rappresentante dell'anno precedente. L'Ufficio di Presidenza, ricevuti e comunicati all'Assemblea i nominativi dei rappresentanti regionali eletti, indice l'elezione dei rappresentanti nazionali.

La Commissione elettorale del Dipartimento, prima del voto, dà comunicazione delle modalità per una corretta espressione dello stesso.

Ciascun delegato regionale, con voto segreto, esprime due preferenze, una per ciascuna macroarea interessata dalle elezioni. In base ai voti ottenuti è stilata una graduatoria per ciascuna delle due macroaree. Il primo degli eletti in ciascuna graduatoria è proposto all'Autorità politica competente per la nomina come rappresentante degli operatori volontari in seno alla Consulta.

La carica di rappresentante nazionale è incompatibile con quella di rappresentante regionale, pertanto, il rappresentante regionale che viene eletto a rappresentante nazionale decade, automaticamente, da quell'incarico, eccezion fatta per quelle Regioni che rimarrebbero senza rappresentante regionale.

L'incarico di rappresentante nazionale ha durata biennale. L'elezione per due di essi avviene ad anni alterni, avendo cura di assicurare la rappresentanza delle quattro macroaree in cui è suddiviso il territorio, ove si svolge il Servizio civile universale.

In caso di dimissione dall'incarico per motivi personali o per incompatibilità con altri incarichi da parte del rappresentante nazionale, regionale o del delegato regionale, subentra nel medesimo incarico il primo dei non eletti della stessa graduatoria.

Il rappresentante nazionale, il rappresentante regionale o il delegato regionale che interrompe volontariamente il Servizio civile o viene escluso dallo stesso per i motivi già indicati precedentemente decade, automaticamente, dall'incarico che viene affidato al primo dei non eletti della medesima graduatoria.

I rappresentanti rimangono comunque in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

IV. Le Assemblee

1. L'Assemblea nazionale dei delegati regionali degli operatori volontari

L'Assemblea nazionale è indetta dal Dipartimento. All'Assemblea nazionale sono convocati dallo stesso Dipartimento i delegati regionali per l'elezione dei rappresentanti nazionali e regionali. Qualora sussistano gravi impedimenti allo svolgimento in presenza, l'Assemblea può svolgersi da remoto.

Durante l'Assemblea nazionale i delegati regionali e i rappresentanti regionali e nazionali possono invitare testimoni o esperti, individuati anche fra gli ex rappresentanti, per discutere temi di loro interesse. Inoltre, possono approvare mozioni, proporre modifiche straordinarie all'ordine del giorno e/o avanzare proposte specifiche da rivolgere al Dipartimento.

L'Assemblea nazionale è il luogo di discussione e confronto nell'ambito del quale ciascun delegato può chiedere di inserire all'ordine del giorno un tema o una mozione. L'Assemblea nazionale annualmente approva il *Regolamento interno di organizzazione*, confermando o integrando quello dell'ultima assemblea.

2. L'Assemblea di monitoraggio e consultazione

Su richiesta dei rappresentanti nazionali il Dipartimento può indire un'Assemblea di monitoraggio e consultazione, alla quale partecipano i rappresentati regionali e nazionali. Tale Assemblea può svolgersi anche da remoto.

L'Assemblea di monitoraggio e consultazione ha lo scopo di verificare l'andamento delle attività delle delegazioni e della Rappresentanza nel suo complesso. Su questa base, l'Assemblea conferma o ridefinisce i propri obiettivi e interviene in caso di criticità interne.

3. Le Assemblee regionali

I rappresentanti regionali, di concerto con i delegati regionali e con il supporto delle Regioni o Province autonome, organizzano le Assemblee regionali alle quali partecipano gli operatori volontari attivi su quel territorio. Alle Assemblee regionali partecipa il rappresentante regionale e uno dei quattro rappresentanti nazionali.

V. Formazione

Durante la formazione generale agli operatori volontari avviati al servizio è somministrato un modulo formativo relativo all'istituto della Rappresentanza, al suo funzionamento e alla sua importanza così come previsto dalle *Linee guida per la formazione generale*. Nell'ambito di detto modulo gli Enti hanno cura di utilizzare i materiali preparati e redatti dalla Rappresentanza stessa e di ospitare testimonianze dei rappresentanti o ex rappresentanti, nonché di favorire la loro partecipazione anche attraverso l'utilizzo di filmati, video e altri materiali fruibili da remoto o in modalità asincrona.

Durante l'Assemblea nazionale ai delegati neoeletti, ai fini di una consapevole interpretazione del loro ruolo, è erogato un modulo formativo sul ruolo e i compiti dei rappresentanti, a cura di un funzionario incaricato dal Dipartimento e individuato nell'ambito dei componenti della Commissione elettorale e di un rappresentante scelto nell'ambito della Rappresentanza o ex Rappresentanza.